

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa »

(311)

(Coordinamento)

PRESIDENTE Pag. 271, 272, 273

GIUST (DC), f.f. relatore alla Commissione 271, 272

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Coordinamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione nella precedente seduta del 16 luglio scorso. In sede di redazione del testo è stata accertata l'esigenza di un coordinamento.

In assenza del relatore De Zan, prego il senatore Giust di illustrare le proposte di modifiche al testo approvato dalla Commissione.

GIUST, f.f. relatore alla Commissione. Il coordinamento del disegno di legge si è reso necessario per la soluzione di problemi sia di sostanza che di forma. Le proposte che formulo sono le seguenti.

All'articolo 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 11 della legge n. 416, al primo comma, dopo le parole: « gabinetti diagnostici », la frase: « necessari per svolgere i compiti ad esso connessi » va sostituita con l'altra: « in numero adeguato ai compiti attribuiti ».

Sempre nel primo comma anzidetto, alle lettere d), e) ed f), vanno sostituite le in-

dicazioni in lettera maiuscola: « MD » e « CSA » con le indicazioni per esteso: « medico » e « Corpo sanitario aeronautico ».

Nello stesso testo sostitutivo va inserito, dopo il primo comma, il capoverso sostitutivo di cui al primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge, sopprimendone la frase: « Il presidente ed il vice presidente del collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente ».

Sia al secondo, sia al terzo, sia al quarto comma del medesimo testo sostitutivo, dopo le lettere: « e » ed « f »), vanno aggiunte le parole: « del primo comma ».

Gli ultimi due commi del testo sostitutivo più volte richiamato debbono essere sostituiti con i seguenti:

« Secondo le esigenze, il personale assegnato dovrà comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonchè dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.

In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo ».

All'articolo 4 va soppresso il primo comma, in connessione alle proposte di coordinamento fatte per il testo dell'articolo 1. Inoltre, nel primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 11-bis, le parole: « di cui al quarto comma dell'articolo 11 » vanno sostituite con le seguenti: « di cui al primo comma dell'articolo 11 ».

Infine, essendo stato abrogato, con l'articolo 2 di questo disegno di legge, l'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, al secondo comma dell'articolo 4 le parole: « di cui all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 » vanno sostituite con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma primo, della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, passiamo alla votazione degli articoli predetti nel testo coordinato, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è sostituito dal seguente:

« Alle dipendenze del Ministero della difesa è istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:

a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;

b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;

c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;

d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;

e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di Polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di Polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.

I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior

generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma precedente.

Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

Gli ufficiali medici di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere *e*) ed *f*) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.

La nomina dei componenti del collegio è fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presidente del collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.

Secondo le esigenze, il personale assegnato dovrà comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofono-

cardiografia, e di elettroencefalografia, nonché dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.

In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo ».

E approvato.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 11-*bis*, inserito nella legge 11 marzo 1926, n. 416, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1485, è sostituito dal seguente:

« Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al primo comma dell'articolo 11 ».

In mancanza di un maggior generale o contrammiraglio medico in servizio permanente, le funzioni di presidente della sezione speciale del collegio medico-legale di cui all'articolo 2, comma primo, della presente legge, sono affidate a un maggior generale o contrammiraglio medico in ausiliaria o nella riserva oppure a un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente.

E approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 9,50.